



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile

nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe De rosa Presidente

dott. Antonella Allegra Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore

all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. del 16 giugno 2026, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 1318 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promosso da

Parte_1 con sede in Traversetolo (PR) Strada Pedemontana 35, località Mamiano (C.F. *P.IVA_1* e P. IVA *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro tempore *Parte_2* con il patrocinio dell'Avv. Ermes Coffrini e dell'Avv. Marcello Coffrini

-attrice-

Contro

Controparte_1 nato a Napoli il 18 marzo 1966 (C.F. *C.F._1*), con domicilio professionale in Napoli alla Piazza dei Martiri 58 e *CP_2* [...] nato a Napoli il 23 gennaio 1967 (C.F. *C.F._2*), con domicilio professionale in Napoli via Luca Giordano 142, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Peluso, dell'Avv. Amedeo Di Virgilio e dell'Avv. Gennaro Casoria

- convenuti- -

IN PUNTO A: impugnazione lodo

sulle conclusioni di *Parte_1*, formulate nelle note scritte depositate il 27 maggio 2026 e di *Controparte_1* e *Controparte_2*, formulate nelle note scritte depositate il 1 giugno 2026.

Pt_3

1- *Parte_1* ha impugnato il lodo rituale emesso da Arbitro Unico in data 3 luglio 2025, all'esito di procedimento arbitrale svoltosi in Parma, in forza di clausola compromissoria, contenuta nel contratto di consulenza stipulato dalle parti in data 28 febbraio 2020.

Con il predetto lodo, l'Arbitro Unico ha adottato la seguente decisione:

a-ha accertato l'illegittimità e la contrarietà ai principi di correttezza e di buona fede contrattuale del recesso dal contratto di consulenza inter partes del 28 febbraio 2020, operato da *Parte_1* in danno di *Controparte_1* e di *CP_2* [...], nonché la correlata responsabilità risarcitoria di *Parte_1*, la quale aveva cagionato un danno ex art. 1223 c. c. in termini di mancato guadagno;

b-ha condannato *Parte_1*, a favore del *CP_1* e del *CP_2* a risarcire i danni derivanti dal predetto recesso, quantificati e liquidati in via equitativa, ex art. 1226 c. c., in complessivi 252.231, 12 Euro, oltre CNPADC 4% e IVA come per legge se dovute, nonché interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c. c. dalla domanda, ripartendo detta somma tra i due professionisti suddetti;

c-ha posto, ferma la responsabilità solidale delle parti, le spese del procedimento arbitrale a carico di *Parte_1* per 2/3 e a carico di *Controparte_1* e di

Controparte_2 per 1/3;
d-ha condannato *Parte_1* a rimborsare ai predetti *CP_1* e *CP_2* i
2/3 delle spese di difesa, compensando la parte rimanente;
e- ha dichiarato non luogo a provvedere su ogni altra istanza, domanda, eccezione, da
considerarsi assorbita o superata ovvero rigettata.

Parte_4 ha impugnato il lodo predetto, affidando l'impugnazione ai
seguenti motivi:

I-Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 829 comma 1 n.4 c. p. c., per avere
l'Arbitro Unico pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, non
rientrando nella clausola compromissoria di cui al contratto di consulenza intercorso tra
le parti le controversie relative a responsabilità extracontrattuale connessa a vicende
negoziali;

II-violazione e/o erronea applicazione dell'art. 829 comma 1 n.4 c. p. c., non potendo
considerarsi contemplate dalla clausola arbitrale suddetta le controversie in tema di
recesso contrattuale;

III- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 829 comma 1 n. 4 c. p. c., violazione
e/o erronea applicazione del principio della domanda, non avendo il *CP_1* e il
CP_2 chiesto la dichiarazione di illegittimità/illiceità del recesso dal contratto di
consulenza, operato da essa attrice.

Si sono costituiti in giudizio *Controparte_1* e *Controparte_2* e hanno
resistito all'impugnazione di *Parte_1* .

Rigettata, con ordinanza del 13-19 gennaio 2026, l'istanza di sospensione formulata da
Parte_1 , all'udienza del 16 giugno 2026, all'esito di discussione orale, la

Corte ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.

3- Deve escludersi, innanzitutto, che *Controparte_1* e *Controparte_2* abbiano proposto impugnazione incidentale, come, invece, affermato dalla società attrice, posto che i due convenuti si sono soltanto limitati a invocare una pronuncia di merito sulla controversia decisa dal lodo impugnato da *Parte_1*, ove la Corte avesse dichiarato la nullità di detto lodo e si fosse eventualmente proceduto alla fase rescissoria.

4- Il primo e il secondo motivo dell'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.

In proposito, preme, innanzitutto, portare l'attenzione sui rapporti tra il motivo di impugnazione di cui all'art.829 comma 1 n. 1 c. p. c. e il motivo di cui all'art. 829 comma 1 n. 4 c. p. c.

La Suprema Corte ha, in proposito, rilevato che l'art. 829 comma 1, n. 1 c.p.c. ammette l'impugnazione per nullità del lodo emesso con arbitrato rituale, nonostante qualunque preventiva rinuncia, ove la convenzione di arbitrato risulti invalida; tale disposizione fa salvo lo "sbarramento processuale" di cui all'art. 817 comma 3 c.p.c., per ogni altra eccezione diversa da quella inerente alla inesistenza o invalidità della clausola compromissoria (vedi Cass. Civile Sez. III 28 febbraio 2019 n.5824). Giova ricordare che, nell'attuale giudizio arbitrale para-giurisdizionale, la questione dell'invalidità, come dell'inesistenza (vedi Cass. Civile , sez. 1, 8 ottobre 2014, n. 21215), della clausola compromissoria per arbitrato rituale è da intendersi un'eccezione processuale, rilevabile anche d'ufficio, funzionale all'accertamento di un error in procedendo, come tale in

grado di viziare una decisione avente valore potenzialmente giurisdizionale, quale è il lodo, mentre nelle altre ipotesi (ove il vizio dedotto non investa l'esistenza, la validità della clausola o la possibilità giuridica di devoluzione della controversia ad arbitri) la questione processuale si riferisce alla fattispecie prevista dall'art. 829 comma 1, n. 4 c.p.c., ovvero al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso. Quest'ultima ipotesi non è, pertanto, analoga alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, rilevabile d'ufficio (vedi Cass. Civ. Sez. III 28 febbraio 2019 n.5824; Cass. 10132/2006; Sez. 1, Sentenza n. 21215 del 08/10/2014; Sez. U., Sentenza n. 23463 del 18/11/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23473 del 06/10/2017).

È del tutto coerente con la nuova accezione paragiurisdizionale dell'arbitrato rituale il principio in base al quale l'eccezione di incompetenza dell'arbitro, di cui all'articolo 817, comma 3, del Cpc, al di là della ipotesi di nullità della clausola compromissoria per vizio suo proprio e genetico relativo a una ipotesi di controversia non arbitrabile, è da considerarsi quale eccezione di rito in senso stretto, e, come tale, incontra il limite temporale indicato dall'articolo 817, comma 3, del Cpc solo per la parte che ha partecipato al relativo giudizio arbitrale e non per quella parte che, rimasta assente, in sede di impugnazione del lodo contesti in radice che la lite sia devolvibile agli arbitri (vedi Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n. 5824).

Ciò premesso, **Parte_1** con i primi due motivi di impugnazione ha dedotto la nullità del lodo sopra citato, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c. p. c. per avere l'Arbitro Unico superato, a suo dire, i limiti della convenzione.

Orbene, i due motivi sono inammissibili posto che non risulta che **Parte_1** abbia eccepito, nel corso dell'arbitrato, che le conclusioni formulate dal **CP_1** e dal **CP_2** esorbitassero dai limiti della competenza arbitrale.

L'art. 817 comma 3 c. p. c. stabilisce, infatti, che la parte, la quale non eccepisca nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitino dai limiti della convenzione arbitrale, non possa, poi, per tale motivo, impugnare il lodo.

Palesamente inammissibili sono, dunque, i primi due motivi di impugnazione in esame.

5-A prescindere da ogni altra considerazione risulta, poi, manifestamente infondato il terzo motivo della impugnazione di **Parte_1**, dovendosi escludere che l'Arbitro Unico abbia pronunciato oltre la domanda formulata da **Controparte_1** e **Controparte_2**.

Preme, in proposito, sottolineare che l'Arbitro Unico ha accolto la seguente domanda proposta da **Controparte_1** e **Controparte_2** " *Previa declaratoria di responsabilità della **Parte_1** ex artt.1175, 1176, 1218, 1375, 1719 e 1725 c.c., 1375, 1719 e 1725 c. c., per tutte le causali indicate in atti, condannare la predetta **Parte_1** a pagare in favore dei dottori **Controparte_1** e **CP_2** [...] a titolo di risarcimento del danno, la somma di 756.693,36 Euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex art.1284 comma 4 c.c. sino all'effettivo soddisfo, da ripartirsi in ragione del 50% tra ciascuno di essi; ovvero condannare **Parte_1** a pagare quel diverso importo che l'adito Arbitro Unico riterrà di giustizia*".

Appare evidente che **Controparte_1** e **Controparte_2**, tenuto anche conto degli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio arbitrale, abbiano azionato

una pretesa risarcitoria nei confronti della società odierna attrice, avente come premessa proprio l'illegittimità del recesso operato da quest'ultima in relazione al contratto di consulenza concluso con gli stessi.

Ne discende che l'Arbitro Unico ha pronunciato entro i limiti della domanda formulata dai convenuti.

5-L'impugnazione di *Parte_1* merita, pertanto, di essere rigettata.

Le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza.

Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia, (compreso tra 260.000,01 e 520.000,00 Euro), può essere liquidato in 14.239,00 Euro (4.389,00 Euro per la fase di studio, 2.552,00 Euro per la fase introduttiva e 7.289,00 Euro per la fase decisionale).

A *Controparte_1* e *Controparte_2* spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.

Può ordinarsi, ai sensi dell'art. 93 c. p. c., la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dei convenuti, dichiaratisi antistatari.

6- Alla luce di quanto esposto, appare evidente la manifesta inammissibilità ed infondatezza dei motivi di impugnazione di *Parte_1*, con la conseguenza che non può dubitarsi che quest'ultima abbia agito quantomeno con colpa grave. La società attrice può, pertanto, essere condannata, ex art. 96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore di *Controparte_1* e di *Controparte_2*, della ulteriore somma di 4.413,00 Euro, equitativamente determinata nella misura di 1/3 di quella liquidata per compenso di avvocato.

L'applicazione dell'art. 96 comma 3 c. p. c. comporta che *Parte_1* debba essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della ulteriore somma, ritenuta congrua, di 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c. p. c.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:

I-Rigetta l'impugnazione di *Parte_1* ;

II- condanna *Parte_1* a rimborsare a *Controparte_1* e a *CP_2* [...] le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 14.239,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;

III- Visto l'art. 96 comma 3 c. p. c., condanna *Parte_1* al pagamento, in favore di *Controparte_1* e di *Controparte_2* , dell'ulteriore somma di 4.413,00 Euro;

IV Visto l'art. 96 comma 4 c.p.c., condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della *Parte_5* della somma di 500,00 Euro;

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile il 16 giugno 2026.

Il Consigliere estensore

Rosario Lionello Rossino

Il Presidente

Giuseppe De Rosa